

Sent. n. 105/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dal Signori Magistrati

dott. Antonio Ciaramella                      Presidente

dott.ssa Benedetta Cossu                      Consigliere rel.

dott. Angelo Maria Quaglini                      Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **79937** del registro di segreteria reso dall'agente della riscossione del Comune di Galliciano nel Lazio, C.E.P. s.p.a. - Consorzio Enti Pubblici Spa nell'ambito della Provincia di Roma, per il periodo 1.1.2021-31.12.2021, depositato l'11.8.2022;

**nei confronti di**

**C.E.P. S.p.A. - CONSORZIO ENTI PUBBLICI**, con sede in Zagarolo (RM), Viale della Stazione n. 10/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;

Vista la relazione n. 86/2023 e l'avviso reso ai sensi dell'articolo 146, comma 2, c.g.c. dalla Procura

regionale il 15 settembre 2023 e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 19 settembre 2023, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott. Antonio Fucci, il relatore Benedetta Cossu e il Vice Proc. Gen. Emanuela Rotolo.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con relazione n. 86/2023, il magistrato relatore ha chiesto l'iscrizione a ruolo di udienza del conto giudiziale n. 55897 reso da C.E.P. s.p.a., agente della riscossione di imposte e tributi del Comune di Galliciano nel Lazio (RM), avendo riscontrato irregolarità che non sono state superate dalle risposte alla nota istruttoria.

Nella relazione è stato rappresentato che:

1) il conto, redatto sul Mod. 21 e sottoscritto da un componente del Consiglio di Amministrazione con funzioni gestorie della società, non è stato parificato dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente;

2) quest'ultimo con determina n. 38 del 3 maggio 2022 ha precisato che la società, pur avendo regolarmente presentato il conto della gestione, non ha mai riversato quanto dichiarato e che pertanto non

è stato possibile riscontrare la regolarità degli incassi trattenuti.

Ai fini della verifica della regolarità del conto giudiziale, il magistrato relatore ha ritenuto necessario chiedere chiarimenti e documentazione, forniti dal Comune di Galliciano nel Lazio con nota del 22.2.2023.

Tra la documentazione trasmessa dall'ente vi è:

- a) la relazione del 22 febbraio 2023 resa dal responsabile del Servizio finanziario dell'ente locale sul rapporto di servizio con la C.E.P. S.p.a.;
- b) il decreto ingiuntivo n. 287/2021 del 9.2.2021 emesso dal Tribunale di Tivoli, con cui il Comune di Galliciano nel Lazio ha ingiunto alla C.E.P. S.p.A. di pagare la somma di euro 320.395,50, oltre interessi e spese;
- c) la notizia che la società ha presentato citazione in opposizione con domanda riconvenzionale e che il 28 luglio 2022 è stato notificato alla società il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
- d) la deliberazione C.C. n. 22 dell'11.11.2022 con la quale l'ente ha disposto di recedere dalla società;

e) il contratto di servizio del 14 maggio 2013 stipulato tra il Comune di Galliciano nel Lazio e C.E.P. S.p.a., il cui art. 19, comma 3, prevede l'obbligo di riversamento da effettuarsi entro il giorno 10 del mese successivo rispetto agli incassi relativi al mese precedente;

f) le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2020 e 2021 dell'ente locale;

g) copia dei riversamenti effettuati in Tesoreria nel 2022 che ammontano ad un totale di € 3.724,25 riferiti ad IMU 2019 (incasso n. 177 del 14 febbraio 2022) e per il 2020 causale "Adesione 2019 anno 2020" (incasso 176 del 14 febbraio 2022).

Le risultanze finali della gestione 2021, relativa all'attività di riscossione per TARI, ICI/IMU, CDS, Sanzioni e mensa scolastica indicate nella relazione del magistrato relatore sono le seguenti:

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>RISCOSSIONI</b>             | <b>€ 234.471,64</b> |
| <b>VERSAMENTI IN TESORERIA</b> | <b>€ 0</b>          |

Alla luce di tali evidenze il magistrato relatore ha concluso chiedendo la pronuncia della Sezione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, c.g.c., nella quale, previo accertamento dell'irregolarità delle

gestioni in esame, e previa verifica, se ritenuta necessaria, della quantificazione dell'ammontare aggiornato alla luce di eventuali riversamenti *medio tempore* effettuati, venga disposta la condanna dell'agente contabile al pagamento del debito residuo, pari ad € 230.747,39.

2. Nelle conclusioni del 15 settembre 2023 la Procura regionale ha chiesto, ai sensi dell'art. 149, primo comma, del c.g.c., la restituzione degli atti al giudice istruttore affinché prosegua l'istruttoria volta ad ottenere una situazione aggiornata della situazione debito/credito tra l'ente locale e C.E.P. S.p.a. La Procura ha, altresì, chiesto che venga disposto l'inserimento nel fascicolo di giudizio, con visibilità della Procura regionale, della documentazione acquisita. In via subordinata, la Procura ha chiesto la condanna dell'agente contabile alla restituzione delle somme mancanti.

3. All'odierna udienza il rappresentante della Procura ha ribadito le conclusioni già rassegnate per iscritto nella nota del 15 settembre 2023. Nessuno è comparso in udienza né per il Comune di Galliciano nel Lazio, né per l'agente contabile.

### **Diritto**

1. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla

regolarità del conto relativo all'esercizio finanziario 2021 reso dall'agente contabile C.E.P. S.p.a. che ha gestito le entrate tributarie (Tari, Ici-Imu) ed extratributarie (codice della strada, sanzioni, mensa scolastica) del Comune di Galliciano nel Lazio.

Va in primo luogo evidenziato che, a seguito della sottoscrizione del contratto di servizio il 14 maggio 2013, avente ad oggetto *"l'affidamento delle attività, delle funzioni e dei servizi relativi alla liquidazione, all'accertamento e alla riscossione delle entrate comunali, nonché alla revisione e al classamento delle rendite catastali"*, il predetto ente locale, a seguito della trasformazione del Consorzio Ecologico Prenestino in società per azioni disposta con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 23 aprile 2009, ha nuovamente affidato a quest'ultima l'attività di riscossione delle entrate comunali elencate nell'articolo 2 del contratto.

Come si ricava dalle premesse del contratto, con delibera del Consiglio comunale n. 25 del 30 settembre 2009, il Comune di Galliciano nel Lazio aveva aderito al C.E.P. spa, società *in house* di diversi enti locali della Regione Lazio, il cui statuto prevede l'autorizzazione ad esercitare la

gestione delle funzioni, attività e dei servizi connessi alla riscossione delle entrate comunali e del catasto (art. 4) e con contratto di servizio Rep. 73/2008 aveva affidato la gestione delle predette attività all'allora azienda consortile. Dalla relazione del Responsabile dell'Area Finanza e Controllo del Comune di Galliciano nel Lazio del 22.2.2023 (all. D alla nota istruttoria in pari data) si ricava, altresì, che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dell'11 novembre 2020, l'ente ha deciso di recedere dalla società ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, TUSP, procedendo all'alienazione delle quote possedute, reinternalizzando i servizi affidati alla società.

**2.** In via pregiudiziale, va dichiarata la contumacia di C.E.P. Spa alla quale risultano regolarmente notificati al domicilio digitale, da parte del Comune di Galliciano, così come prevede l'articolo 147, comma 4, c.g.c., il decreto di fissazione d'udienza e la relazione del giudice designato all'esame del conto.

**3.** Ancora in via pregiudiziale, va rilevato che C.E.P. Spa ha rivestito il ruolo di agente contabile ed è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, avendo provveduto alla riscossione delle

entrate elencate nel conto giudiziale.

Si richiamano, in proposito, gli articoli 93, comma 2, TUEL ai sensi del quale *"il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia il maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle norme vigenti."* e l'articolo 223, comma 1, ai sensi del quale *"entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale"*.

La giurisprudenza della Corte dei conti (*ex multis*, Sez. I, 20 ottobre 2008, n. 434) ha affermato che la qualificazione di agente contabile risulta correlata al maneggio di denaro dal quale discende l'obbligo per l'agente di rendere ragione della propria gestione, attraverso la presentazione di un documento contabile che dia contezza della stessa e delle sue risultanze.

Anche gli agenti della riscossione dei tributi locali

sono assimilabili agli agenti contabili degli enti locali e, in tal qualità sono assoggettati all'obbligo di resa del conto, redatto secondo quanto previsto nel modello 21 approvato con d.p.r. n. 194 del 1996, debitamente sottoscritto e corredato della relativa documentazione giustificativa per la successiva trasmissione alla Corte dei conti, previa parifica da parte dell'Amministrazione. Nel conto vanno riportati le riscossioni e i versamenti effettuati in tesoreria nel corso dell'esercizio di somme spettanti all'ente locale. Parimenti vanno indicate le cause, documentate, di eventuali inesigibilità delle riscossioni, con onere probatorio della regolarità delle suddette operazioni a carico dell'agente della riscossione, il quale deve darne dimostrazione nel conto giudiziale.

**4.** La Sezione rileva d'ufficio che la contemporanea pendenza del giudizio per risarcimento del danno ex artt. 2395 e 2396 c.c. innanzi al Tribunale ordinario di Roma - Sezione specializzata in materia di Imprese RG n. 53708/2020 e di quello monitorio innanzi al Tribunale ordinario di Tivoli, attualmente in fase di opposizione con proposizione della domanda riconvenzionale, non rappresentano un ostacolo alla pronuncia della Sezione, tenuto conto del principio

di autonomia dei giudizi civili rispetto a quelli azionabili innanzi alla Corte dei conti, costituito nel caso di specie, dal giudizio di conto.

Quest'ultimo è volto ad accertare la regolarità del conto giudiziale presentato da C.E.P. Spa e l'eventuale condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme riscosse ma non riversate all'ente locale potrà essere portata ad esecuzione solo qualora altri titoli esecutivi non abbiano già soddisfatto le pretese creditorie dell'ente locale.

**5.** Ciò premesso, ritiene la Sezione di poter definire il giudizio valutando direttamente la documentazione depositata senza necessità di restituzione degli atti al giudice designato per l'esame del conto per ulteriori approfondimenti istruttori.

Dall'esame del conto risulta il mancato versamento nella Tesoreria dell'ente locale delle somme riscosse nell'esercizio 2021 pari ad € 234.471,64, contabilizzate nel conto rubricato al n. 55897.

Dalla documentazione acquisita dal magistrato designato all'esame del conto a seguito di richiesta istruttoria rivolta al Comune di Galliciano nel Lazio risulta che il conto non è stato parificato dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente in

ragione del mancato riversamento delle somme indicate come riscosse nel conto giudiziale (determina n. 38 del 3 maggio 2022).

Dalla documentazione già acquisita risulta, inoltre, che, con note del 10 marzo 2022 (all. E) e 21 febbraio 2023 (all. F), il Responsabile *pro tempore* del servizio finanziario dell'ente ha diffidato la società ad effettuare il riversamento di quanto dovuto e che, come risulta dalle quietanze di incasso del 14.2.2022, gli unici riversamenti effettuati in tesoreria nel 2022 ammontano complessivamente ad € 3.724,24 (IMU 2019 e 2020).

In relazione alla tempistica dei riversamenti giova rilevare che l'articolo 19, comma 13 del contratto di servizio prevede che *"le somme riscosse, relative alle differenti tipologie di servizio oggetto del presente contratto dovranno confluire sui uno o più conti correnti, intestati alla società, ad eccezione di quelle espressamente regolamentate dalla legge"* e che *"i riversamenti saranno effettuati sulla base di quanto rispettivamente spettante al Comune ed alla Società, in ragione del presente contratto. I riversamenti delle somme di competenza del Comune saranno effettuati entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, con riferimento alle somme incassate nel mese*

*precedente".*

L'inadempimento agli obblighi contrattuali da parte della C.E.P. Spa risulta ampiamente dimostrata dalla documentazione acquisita dal magistrato designato all'esame del conto rispetto alla quale non è stata fornita la prova contraria da parte dell'agente contabile non costituito in giudizio.

**6.** Alla luce delle considerazioni che precedono il conto n. 55897 oggetto del presente giudizio deve essere dichiarato irregolare e non può essere ammesso a discarico.

Alla non ammissione a discarico consegue la condanna dell'agente contabile per l'importo di € 230.747,39, oltre interessi legali sulle somme riscosse e contabilizzate mensilmente nel 2021 a decorrere dalla scadenza del termine di riversamento per ciascuna somma fino alla data di deposito della presente decisione.

Sulla somma così quantificata sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

**7.** Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a cura della Segreteria con separata nota (art. 31, comma 5, c.g.c.).

**P.Q.M.**

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando, previa dichiarazione di contumacia della C.E.P. Spa:

- dichiara l'irregolarità del conto 55897;
- condanna la C.E.P. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Comune di Galliciano nel Lazio di € 230.747,39, oltre interessi legali nella misura indicata in parte motiva;
- condanna la C.E.P. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato che si liquidano come da separata di nota di Segreteria.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2023.

IL CONS. ESTENSORE

(Benedetta Cossu)

*f.to digitalmente*

IL PRESIDENTE

(Antonio Ciaramella)

*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 5 marzo 2024.

Il Dirigente

Luciana Troccoli

*F.to digitalmente*

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 143,72 (centoquarantatre/72).

IL DIRIGENTE  
LUCIANA TROCCOLI  
F.to digitalmente